



Milano, 26 gennaio 2017

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro Sede

CIRCOLARE N. 03/2017

AGGIORNAMENTO E NOVITA' AL 20 GENNAIO 2017

IN BREVE

- Dichiarazione IVA 2017 entro febbraio
- 730 precompilato: invio spese sanitarie 2016 in scadenza al 31 gennaio
- L'eliminazione dei Modelli Intrastat acquisti
- Novità ACE già con effetti sul periodo d'imposta 2016
- Rinnovo automatico del Consolidato Fiscale
- La deducibilità dal reddito delle spese legali
- Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali
- Dichiarazione di non detenzione della TV per il canone RAI
- Nuove tassonomie XBRL

APPROFONDIMENTI

- La compensazione del credito IVA
- La nuova ACE

PRINCIPALI SCADENZE



IN BREVE

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2017 entro febbraio

Vi ricordiamo che Quest'anno (2017 con riferimento ai dati IVA 2016) la dichiarazione IVA **deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il mese di febbraio 2017** (a decorrere dal 2018, con riferimento ai dati IVA 2017, la dichiarazione IVA dovrà sempre essere presentata in forma autonoma, ma nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile).

Da quest'anno risulta abrogata la comunicazione annuale dati IVA.

Non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo Iva annuale entro il termine previsto per le imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.

Vedi l'Approfondimento.

730 precompilato: invio spese sanitarie 2016 in scadenza al 31 gennaio

Per la predisposizione del 730 precompilato, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sostenute per le prestazioni sanitarie; a tal fine, le strutture sanitarie ed i medici devono trasmettere al STS, entro il 31 gennaio 2017, i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2016 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

La comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie **deve avvenire da parte di determinati soggetti, il cui elenco è stato esteso nel corso del 2016** e che comprende:

- iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
- farmacie (pubbliche e private);
- strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;
- strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN;
- esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco;
- psicologi;
- infermieri;
- ostetriche/i;
- i tecnici sanitari di radiologia medica;
- ottici;
- veterinari.

La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, **può essere effettuata, direttamente dall'interessato o tramite intermediario incaricato** (es: commercialista, CAF, ecc.).



IVA

L'eliminazione dei modelli Intrastat acquisti

Agenzia Dogane, Nota 10 gennaio 2017, n. 244

Il D.L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, ha **abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'adempimento relativo all'invio del modello Intrastat acquisti.**

L'Agenzia Dogane con la nota n. 244 del 10 gennaio 2017 ha ribadito che dovranno ancora essere presentati i modelli Intra-2 relativi all'ultimo trimestre e al mese di dicembre 2016.

AGEVOLAZIONI

Novità ACE già con effetti sul periodo d'imposta 2016

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 550-553

La legge di Bilancio 2017 ha ridotto l'aliquota adottata ai fini del calcolo del rendimento nozionale ed è stata **fissata per l'anno d'imposta al 31 dicembre 2017 al 2,3%.**

La misura è stata estesa anche alle persone fisiche, alle Snc e alle Sas in regime di contabilità ordinaria.

Vedi l'Approfondimento

CONSOLIDATO FISCALE

Rinnovo automatico del Consolidato Fiscale

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, 7-quater, commi 27 e 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225

Il Decreto Fiscale n. 193/2016, ormai convertito in legge, ha previsto il rinnovo automatico del consolidato fiscale nazionale e mondiale, della trasparenza fiscale e della tonnage tax.

Questi regimi si rinnoveranno ora automaticamente senza la necessità di una comunicazione a meno che non si opti per la loro revoca.

IRPEF, IRES

La deducibilità dal reddito delle spese legali

Corte di Cassazione, Sentenza 11 agosto 2016, n. 16969

Uno dei problemi da affrontare in fase di chiusura dei bilanci è quello di individuare la corretta competenza temporale degli oneri sostenuti per assistenza legale nell'ambito di una controversia giudiziale (che spesso ha una durata superiore a un esercizio sociale).

Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16969 dello scorso 11 agosto 2016 stabilendo che **i costi per prestazioni di servizi relativi ad una causa pendente non sono deducibili dal reddito d'impresa se non a prestazione ultimata e quindi a conclusione della controversia giudiziaria.**

Nell'ambito di una prestazione difensiva in una controversia giudiziale la prestazione stessa ha carattere unitario da individuarsi con i singoli gradi in cui è svolto il giudizio e gli onorari del



legale devono essere quindi liquidati al momento della pronunzia che chiude ciascun grado. In queste circostanze è consigliabile quindi definire preliminarmente la modalità di fatturazione del compenso (ad esempio, un determinato ammontare al deposito della comparsa di costituzione, un determinato ammontare per il deposito di atti, ecc.) così che l'impresa possa dedurre gli oneri nell'esercizio in cui le singole attività previste nel contratto si sono concluse; diversamente, se un mandato riguarda un intero processo senza l'indicazione specifica delle prestazioni, l'onorario si intende unico e può essere dedotto solo a prestazione ultimata.

SANZIONI

Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali

Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67, entrato in vigore lo scorso 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.

Sono state introdotte delle soglie e ora, con riferimento all'omissione delle ritenute previdenziali compiuta dal datore di lavoro, è prevista la **sanzione penale con la reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032, solo per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui**.

Diversamente, se l'importo omesso resta sotto la predetta soglia, al datore di lavoro si applicherà la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000**.

Ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui individuati come discriminante per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, l'INPS ha precisato che l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile).

TRIBUTI SPECIALI

Dichiarazione di non detenzione della TV per il canone RAI

Agenzia delle Entrate, Circolare 30 dicembre 2016, n. 45/E

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016 ha specificato i criteri per l'individuazione delle utenze di energia elettriche residenziali addebitabili e le modalità per determinare gli importi da addebitare.

Per il 2017 l'importo del canone è pari a 90 euro. Le utenze di fornitura di energia elettrica addebitabili sono quelle per cui la residenza del soggetto coincide con il luogo di fornitura dell'energia.



BILANCIO

Nuove Tassonomie XBRL

Mise, Comunicato stampa 10 gennaio 2017

Il Ministero dello Sviluppo economico con un comunicato stampa del 10 gennaio 2017 ha informato della pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL per i documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle imprese.



APPROFONDIMENTI

IVA

La compensazione del credito IVA

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2016 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già **a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2017** (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2016), ma solo **fino al limite massimo di 5.000 euro**.

L'eventuale **credito eccedente i 5.000 euro, ma entro l'ulteriore limite di 15.000 euro, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA** (quindi dal 16 marzo 2017).

Il credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

In tutti i casi in cui l'utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l'importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell'istanza.

Ricordiamo che chi avesse maturato nel 2015 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2016, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 - anno 2015) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2016, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2016.

In caso di richiesta a rimborso del credito IVA, segnaliamo che il decreto fiscale n. 193/2016, collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito in legge n. 225/2016, ha **innalzato da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l'asseverazione**.

Se il rimborso del credito IVA supera i 30.000 euro, il contribuente resta obbligato a richiedere il visto di conformità crediti o la prestazione di garanzia, ma solo se non rientra tra i soggetti considerati a rischio.

In base ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 33/E/2016) sono esentati dal



richiedere la garanzia i contribuenti che hanno soddisfatto interamente, anche attraverso la definizione agevolata, avvisi di accertamento o rettifiche notificate nei 2 anni precedenti alla domanda di rimborso IVA.

AGEVOLAZIONI

La nuova ACE

La legge di Bilancio 2017 ha modificato (depotenziandolo) il regime dell'agevolazione ACE.

Le aliquote per il calcolo del rendimento nozionale sono state ridotte a:

- **2,3% per il periodo d'imposta al 31 dicembre 2017;**
- **2,7% dal periodo d'imposta 2018.**

Per il periodo d'imposta **fino al 31 dicembre 2016 l'aliquota rimane pari al 4,75%**; per la determinazione dell'acconto imposte relativo al periodo d'imposta 2017 occorre considerare quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove aliquote ACE.

A partire dall'anno d'imposta 2016 inoltre, i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria (ditte individuali/società di persone) non applicheranno più l'aliquote al valore complessivo del patrimonio netto a fine esercizio, ma soltanto agli incrementi (come già previsto per i soggetti IRES). Rileverà, come incremento di capitale proprio, anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.

Un'ulteriore novità, che trova applicazione già dal 2016 per i soggetti diversi dalle banche/imprese di assicurazione, è l'introduzione di una disposizione anti-elusiva che neutralizza l'effetto dell'ACE fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e ad altri strumenti finanziari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

La disposizione, disapplicabile mediante interpello, mira a garantire che gli aumenti di capitale derivanti dai soci dell'impresa siano effettivamente investiti nell'attività produttiva.



PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Soggetti obbligati	Attività	Modalità
Mercoledì 25 gennaio 2017	IVA	Operatori intracomunitari	Termine per la trasmissione dei modelli INTRA-UE relativi al quarto trimestre 2016 o a dicembre 2016.	Telematica
Martedì 31 gennaio 2017	Dichiarazione "precompilata"	Operatori sanitari	Termine trasmissione spese al sistema tessera sanitaria.	Telematica
Martedì 28 febbraio 2017	IVA		Termine entro il quale trasmettere la Dichiarazione IVA annuale.	Telematica
Martedì 28 febbraio 2017	Certificazione utili		Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2016.	

Cordiali saluti.